

N. 3198/12 R.G.N.R.
N. 2385/12 R.G. Gip



TRIBUNALE DI PESCARA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice, dott. Gianluca Sarandrea, in ordine alla richiesta di esclusione del responsabile civile presentata dal legale della Edison. S.p.A., nel corso dell'odierna udienza, sentite le parti ed acquisite le note scritte depositate dal legale della Edison e dall'Avvocatura di Stato nell'interesse delle parti civili rappresentate,

OSSERVA

Va premesso che con ordinanza letta all'udienza del 29.11.2012 questo giudice rilevava la persistenza nel presente processo delle parti civili costituite nella precedente fase processuale (sfociata poi nella pronuncia di incompetenza per materia emessa dal Tribunale Collegiale di Pescara con trasmissione degli atti al PM per la formulazione di nuova richiesta di rinvio), in virtù del principio di immanenza, di cui all'art. 76 comma 2 c.p.p. secondo il quale la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Con successiva ordinanza emessa all'udienza del 31.1.2013 veniva poi esteso tale principio anche al responsabile civile che si era costituito nella pregressa fase dibattimentale, disponendo il rinnovo della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla Edison Spa che non aveva ricevuto tale atto.

A seguito di specifica richiesta della parte civile Comune di Pescara del 21.2.2013, questo giudice emetteva inoltre nuovo decreto di citazione del responsabile civile in favore del richiedente.

Il responsabile civile, costituitosi all'odierna udienza con riferimento alla citazione effettuata dal Comune di Pescara, ha contestualmente avanzato richiesta di esclusione con riguardo alla posizione relativa a tutti gli imputati per cui la richiesta è stata avanzata ad eccezione di quella relativa ad Angiolini Guido e Sabatini Nicola, ritenendo carente in capo alla Edison S.p.a. la legittimazione passiva nell'ambito del presente processo.

In sintesi le deduzioni del responsabile civile, così come precisate nelle note depositate a sostegno del proprio assunto, riposano essenzialmente sul fatto che nei riguardi della Edison S.p.a. non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2049 c.c., norma che al contrario va applicata in via diretta nei riguardi della Ausimont e per essa della Solvay Solexis S.p.a. che ad essa è succeduta per effetto della cessione avvenuta il 7.5.02.

Il rapporto di preposizione di fatto, che pure il responsabile civile contesta nei riguardi della Edison non potrebbe infatti superare, a dire del legale della medesima, il dato formale del rapporto di dipendenza di alcuni degli imputati (ad eccezione di Angiolini Guido e Sabatini Nicola visto il loro diretto rapporto con Montedison S.p.a., oggi Edison) per cui delle condotte ipotizzate a carico dei medesimi sarebbe proprio la Solvay Solexis a dover rispondere in termini risarcitori.

Il richiedente ha inoltre confutato nel merito il rapporto di preposizione tra la Montedison S.p.A. e le società presso cui gli imputati prestavano attività lavorativa, evidenziando come, pur riconosciuto a tale società il ruolo di capogruppo di imprese ed alla Ausimont il ruolo di ente satellite soggetto alle sue direttive, sarebbe comunque da escludere il ruolo di

responsabile in capo alla Edison anche in virtù della normativa civilistica che, all'art. 2497 comma 3 c.c. in tema di gruppi di imprese impone che per gli atti realizzati in pregiudizio ai creditori o agli stessi soci, anche qualora ciò sia avvenuto sulla base di direttive impartite dalla società controllante nell'esercizio di un'attività di direzione unitaria, l'azione di risarcimento deve necessariamente essere svolta in via principale nei riguardi della società direttamente collegata ai richiedenti e solo in via sussidiaria nei riguardi della società capogruppo; ciò secondo un principio ormai costante in giurisprudenza secondo cui sussiste la piena autonomia delle società anche se facenti parte di un gruppo di imprese e potendosi estendere la responsabilità ad un soggetto a cui non sia direttamente imputabile l'atto lesivo solo in presenza di una norma che legittimi l'eccezione, nella specie ritenuta insussistente.

Viene infine contrastato l'ulteriore principio in forza del quale sarebbe ricollegabile l'attività della Edison agli odierni imputati sulla base della prospettata strategia di impresa architettata da quest'ultima, trattandosi di un dato non ricavabile dall'imputazione né desumibile dagli atti in base ai quali è consentito al giudice di effettuare la delibazione in merito alla richiesta di esclusione del responsabile civile.

Le considerazioni espresse con riguardo alla carenza di legittimazione passiva in capo alla Edison ed al riconoscimento di tale condizione nei riguardi della Solvay Solexis S.p.a. in quanto successore della Ausimont, sempre a dire del responsabile civile, sarebbero peraltro avvalorate dal fatto che le condotte ascritte in rubrica sarebbero ipotizzate in termini di permanenza e dunque non potrebbe la Edison rispondere di azioni o omissioni realizzate in epoca successiva al maggio del 2002 quando è avvenuta la dismissione di ogni posizione dominicale sullo stabilimento di Bussi.

Ebbene, le motivazioni addotte a sostegno dell'esclusione del responsabile civile non appaiono convincenti da parte di questo giudice e pertanto la relativa istanza deve essere rigettata.

Va innanzitutto premesso con riguardo alla ipotizzata responsabilità in capo alla Edison per un arco temporale in cui la stessa non aveva più alcun potere neppure di fatto sullo stabilimento di Bussi, deve rilevarsi come, sebbene nell'imputazione al capo a) venga specificato che l'azione delittuosa risulta commessa a partire da epoca anteriore e prossima al 1° ottobre 2002 e con permanenza fino ad epoca immediatamente successiva al 29 ottobre 2007, tuttavia nel corpo dell'imputazione vengono individuate analiticamente le plurime condotte ascritte a ciascuno degli imputati e vengono fissati i tempi di commissione dei fatti loro contestati che risultano certamente precedenti l'atto di dismissione da parte della Ausimont in favore della Solvay; va aggiunto con riguardo ai profili della permanenza che tale riferimento trova giustificazione nel fatto che dall'ottobre 2002 veniva registrata, secondo l'accusa, la presenza di sostanze inquinanti e tossiche nelle acque provenienti dalle falde acquifere che andavano ad alimentare gli 8 pozzi di captazione per l'acqua potabile realizzati più a valle e destinati a soddisfare il fabbisogno idrico-alimentare di tutta la Val Pescara.

Ciò comporta che negli esatti termini desunti dalla rubrica (peraltro il capo b) cristallizza la condotta ad un'epoca anteriore e prossima al 1° ottobre 2002) la questione sollevata sul punto dal responsabile civile non può trovare accoglimento.

Stesso a dirsi con riguardo alle ulteriori deduzioni.

Ed invero, premesso che nella valutazione relativa all'astratto riconoscimento in capo ad un soggetto terzo della qualifica di responsabile civile, non può il giudice affrontare le questioni relative alla fondatezza dell'istanza risarcitoria (essendo la questione ovviamente riservata ad una eventuale fase di merito), si ritiene che nella specie, secondo i principi che regolano le norme sulla responsabilità aquiliana, sia comunque ipotizzabile, sempre in termini astratti, in

capo alla Edison (già Montedison S.p.A.) il ruolo di responsabile delle condotte ascritte agli odierni imputati.

Ed invero, a prescindere da quanto accade per gli imputati Angiolini Guido e Sabatini Nicola il cui diretto collegamento con la Montedison esclude ogni dubbio di sorta, va comunque riconosciuto anche per gli altri imputati, sia pure formalmente legati alla Ausimont e dunque ad una società facente capo al gruppo di imprese coordinate dalla Montedison, un ruolo di diretta partecipazione alla eventuale fase risarcitoria in favore delle costituite parti civili.

Sul punto infatti si ritiene sufficiente effettuare il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 2049 c.c. si prescinde da un mero rapporto formale tra l'autore dei fatti produttivi di danno ed il soggetto per gli stessi responsabile, venendo al contrario in rilievo una condizioni di sostanziale collegamento pur se slegata da ogni profilo di collegamento formale tra il soggetto agente e quello chiamato a risponderne.

Allo stato, e tenuto conto delle prerogative concesse a questo giudice, non può disconoscersi che la strategia di impresa da parte della Enimont fosse direttamente da ricollegare alle attività svolte dalla Ausimont e dunque ai dipendenti della stessa, essendosi la società capogruppo occupata direttamente delle problematiche ambientali dei siti produttivi e anche a quando è avvenuto il trasferimento del ramo d'azienda della chimica alla Ausimont, la stessa ha mantenuto presso di sé la direzione della politica ambientale tramite il Comitato PAS (Protezione, Ambiente e Sicurezza), costituito, a livello centrale, da membri di nomina Montedison.

Peraltro risulta che la Montedison abbia direttamente organizzato periodiche campagne di monitoraggio delle problematiche ambientali dei siti produttivi.

Ciò comporta dunque che le singole attività poste in essere formalmente dalle società controllate ed aventi effetti nel contesto ambientale, non possono che essere ricondotte alla società capogruppo che in merito conservava un potere di direzione e controllo.

Va infine considerato che non può essere condivisa la considerazione svolta dal responsabile civile il quale, evidenziando la disciplina relativa alla responsabilità in caso di gruppi di imprese ha ritenuto di escludere il coinvolgimento della società capogruppo.

Ebbene, oltre a considerare l'orientamento giurisprudenziale che, si ripete, non conferisce rilievo decisivo al rapporto di preposizione formale (e ciò a prescindere dall'esistenza di un centro di imputazione formale dei rapporti) per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2049 c.c., va detto che proprio il riferimento normativo richiamato nelle note (art. 2497 co. 3 c.c.) milita nel senso del riconoscimento della responsabilità di una società capogruppo in caso di comune strategia di impresa tra società collegate.

Ed infatti la norma, nello stabilire la procedura da seguire da parte dei soci o dei creditori sociali, per le voci di danno lamentate per l'attività di impresa, non esclude affatto in capo all'ente che si assume il ruolo di direzione il carattere centro di imputazione di profili di responsabilità anche per le attività svolte dalla società controllata

Tale previsione normativa, che ad avviso del giudice attiene peraltro ad un ambito applicativo affatto diverso da quello in esame, riguardando i rapporti sociali tra le parti (la preclusione riguarda infatti solo i soci ed i creditori sociali) riconosce al comma 1 alle società che esercitano un potere di direzione e coordinamento di società collegate una responsabilità diretta nei riguardi dei soci per il pregiudizio loro arrecato; peraltro al secondo comma è stabilito espressamente un criterio di responsabilità solidale da parte di chiunque abbia preso parte al fatto lesivo.

Il fatto che sia prevista una preclusione all'azione da parte dei soci e dei creditori sociali, dunque non assume alcuna incidenza diretta sul riconoscimento della società capogruppo che


dunque, riconosciuto in ambito negoziale, va a maggior ragione riconosciuto anche nello specifico settore della responsabilità aquiliana oggi in esame.

Alla luce dunque delle considerazioni sopra esposte, dovendosi riconoscere nei riguardi della Edison S.p.a. (già Montedison S.p.a.), sia pure nei limiti della attuale fase processuale, il ruolo di committente in relazione alle condotte contestate ai singoli imputati per cui la chiamata in causa è stata effettuata, la richiesta di esclusione presentata dal responsabile civile non può che essere rigettata.

Pescara, 14.3.2013

Il Giudice

Dott. Gianluca Sarandrea



Depositato in udienza con lettura integrale

Pescara li 14-03-13

Il Cancelliere


(Lucia Azzolini)